



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO**

(1993)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO**

I N D I C E

	<u>Pag.</u>	
Art. 1	Scopo	2
Art. 2	Beneficiari	2
Art. 3	Campo d'applicazione	2
Art. 4	Esclusioni	2
Art. 5	Spese per l'alloggio	2/3
Art. 6	Ammontare del sussidio	3
Art. 7	Definizioni	3/4
Art. 8	Condizioni	4
Art. 9	Durata della decisione	4
Art. 10	Modifica delle condizioni	4
Art. 11	Natura giuridica del sussidio	4
Art. 12	Obbligo del beneficiario	4
Art. 13	Norme esecutive	4/5
Art. 14	Credito annuale	5
Art. 15	Abusi	5
Art. 16	Ricorsi	5
Art. 17	Entrata in vigore	5

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO

Art. 1 Scopo

Il Comune di Novazzano provvede alla concessione di sussidi diretti all'inquilino, allo scopo di alleviare l'onere di locazione a carico delle persone e dei nuclei famigliari.

Art. 2 Beneficiari

I sussidi comunali sono concessi a:

- a) persone o famiglie domiciliate da almeno 3 anni nel Comune;
- b) stranieri in possesso di un permesso C o B, residenti da almeno 3 anni nel Comune;
- c) persone o famiglie domiciliate nel Comune da meno di 3 anni ma che lo sono state per almeno 10 anni nel passato,

che ne faranno richiesta al Municipio.

Art. 3 Campo d'applicazione

1. Il diritto ai sussidi previsti dal presente regolamento è esteso alle persone o ai nuclei familiari che hanno in locazione un appartamento ubicato sul territorio giurisdizionale del Comune e che lo occupano stabilmente durante tutto l'anno come residenza primaria.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a persone o famiglie di reddito modesto costituito da attività dipendente, da rendite o pensioni.
3. Le richieste formulate da parte di persone con attività indipendente e di persone senza reddito ma con economia domestica propria verranno esaminate e decise, di volta in volta, dal Municipio.

Art. 4 Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- a) agli stranieri residenti in Svizzera che traggono benefici fiscali da convenzioni internazionali
- b) agli stagionali (permesso – A)
- c) ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI
- d) alle persone a carico dell'assistenza sociale o di altro ente pubblico o filantropico.

Art. 5 Spesa per l'alloggio

1. L'alloggio deve essere confacente alle necessità della singola persona o del nucleo familiare.
2. La spesa effettiva per l'alloggio, la spesa computabile per l'alloggio, la spesa massima mensile per l'alloggio, comprendono: la pigione e le spese accessorie, escluso l'affitto per l'autorimessa o il posteggio.
3. Spesa computabile per l'alloggio

La spesa massima mensile computabile per l'alloggio, in funzione della dimensione dell'economia domestica, è stabilita come segue:

persone		
1	fr.	840.--
2	fr.	980.--
3	fr.	1'260.--
4	fr.	1'390.--
5	fr.	1'670.--

Per ogni persona in più, oltre la quinta, aumento di fr. 250.--.

Art. 6 Ammontare del sussidio

Il sussidio annuo è pari alla differenza tra la spesa effettiva per l'alloggio e il 25% del reddito disponibile. L'importo annuo massimo del sussidio è pari a:

- a) fr. 1'100.-- per le persone sole;
- b) fr. 1'700.-- per le famiglie, più di fr. 200.-- per ogni figlio minorenni o maggiorenne agli studi fino a 25 anni.

Art. 7 Definizioni

1 Reddito disponibile

Il reddito disponibile è:

la quota mensile media di tutti i redditi del richiedente o delle persone che con lui formano la stessa economia domestica, dedotti:

- i contributi AVS/AI/IPG
- i contributi AD
- i contributi CP
- i contributi assicurazione infortunio, malattia
- i premi CM (assicurazione base)
- le eventuali spese di trasporto per recarsi al lavoro e per pasti secondo i parametri riconosciuti fiscalmente
- l'imposta mensile federale, cantonale e comunale calcolata in base alla tabella delle aliquote applicabili a dimoranti e stagionali con un solo reddito
- le altre deduzioni riconosciute dall'UEF.

2 Reddito soglia

Il reddito soglia si compone di:

- un importo base mensile (art. 93 LEF) indicato dalla tabella dei minimi essenziali agli effetti del diritto esecutivo, al netto della spesa per l'alloggio e di altri supplementi;
- della spesa computabile per l'alloggio indicata all'art. 5 cpv. 3.

3 Sostanza

Il limite della sostanza netta (sostanza lorda dedotti i debiti) ammesso per il riconoscimento del sussidio comunale è quello stabilito dalla Legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4.10.1974.

Deve essere conteggiata anche la sostanza alla quale il richiedente ha rinunciato o che ha alienato a titolo gratuito nei 15 anni precedenti la richiesta del sussidio.

Art. 8 Condizioni

1. La spesa per l'alloggio deve essere superiore al 25% del reddito disponibile.
2. Il sussidio di cui all'art. 6 è vincolato ad un reddito disponibile pari o inferiore al reddito soglia ed al rispetto della spesa massima computabile per l'alloggio (vedi art. 5 cpv. 3).
3. È ammessa una tolleranza del 10% rispetto alla spesa massima computabile per l'alloggio, ritenuto come per il calcolo del sussidio faccia stato l'importo di cui all'art. 5 cpv. 3.

Art. 9 Durata della decisione

La decisione di sussidiamento ha valore unicamente per l'anno civile in corso. La domanda dovrà essere ripresentata annualmente.

Non vengono in nessun caso considerate domande relative ad anni civili precedenti.

Art. 10 Modifica delle condizioni

In caso di modifica delle circostanze di famiglia o dell'alloggio nel corso dell'anno di competenza, il sussidio può essere riconosciuto anche parzialmente ritenuta l'esistenza delle condizioni di base del presente regolamento.

Art. 11 Natura giuridica del sussidio

1. Il diritto al sussidio non può essere ceduto né costituito in pegno. Ogni decisione o costituzione in pegno è nulla.
2. Il sussidio accordato in virtù del presente regolamento può compensare le imposte e le tasse comunali dovute dall'avente diritto al Comune quando è in mora con il loro pagamento.

Art. 12 Obbligo del beneficiario

In caso di aumenti della spesa per l'alloggio, il beneficiario del sussidio comunale è tenuto ad appurare presso l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione la liceità dell'aumento e, se del caso, a fare opposizione.

Art. 13 Norme esecutive

1. Il Municipio disciplina mediante ordinanza le norme esecutive, in particolare modalità e tempi di presentazione della domanda annuale, modalità e tempi di versamento del contributo.
2. Il Municipio si riserva di adeguare i limiti di pigione, sostanza e soglia tenuto conto delle variazioni degli indici di riferimento del diritto: di locazione, della LEF e della

Legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4.10.1974

3. Al Municipio è pure data facoltà di adeguare l'importo annuo massimo del sussidio di cui all'art. 6. Tale adeguamento non dovrà essere superiore alla percentuale di rincaro di cui all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 14 Credito annuale

1. Il credito annuo massimo ammonta allo 0.6% del gettito fiscale cantonale dell'ultimo anno disponibile.
(accertamento annuale stabilito dal Dipartimento delle istituzioni).
2. In caso di richieste superiori al credito disponibile tutti i contributi sono ridotti percentualmente nella medesima misura del superamento del credito.

Art. 15 Abusi

1. L'assegnazione di sussidi secondo il presente regolamento deve essere negata se il Municipio è indotto, o si è tentato di indurlo, in errore, mediante indicazioni false o simulazione di cose varie.
2. I sussidi già corrisposti devono essere rimborsati.
3. Rimane riservata l'azione penale.

Art. 16 Ricorsi

Contro la decisione di fissazione del sussidio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 1994.

Approvazioni:

- Consiglio comunale di Novazzano, seduta del 20 dicembre 1993, ris. n. 42
- Dipartimento delle istituzioni, decisione 13.4.1994/10 – inc. 176-RE-2993

